

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 27 DICEMBRE 1973 DI CONVOCAZIONE

N..... prot.

N..... 7 dell'O.d.G.

N..... 6 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo"

L'anno millenoventosettantatré..... il giorno ventisette del mese di dicembre..... alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig.... on.... prof. Beniamino FINOCCHIARO Presidente
vice presidenti i sigg.... dotti.... Raffaele ANGELIL..... on.... dott.... Giuseppe MATARRESE
segretari i sigg.... on.... Alessandro LAURA sig.... Antonio VENTURA
e con l'assistenza del Segretario Generale sig.... dott.... Eraldo PANUNZIO

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

- | | Presenti | Assenti |
|---------------------------------|----------|---------|
| 1) Abbadessa avv. Giuseppe | Sì | |
| 2) Alemanno dr. Francesco | Sì | |
| 3) Andreitta avv. Aurelio | " | |
| 4) Aprile Brizio prof. Leonardo | " | |
| 5) Augelli avv. Raffaele | " | |
| 6) Baldassarre dr. Gaetano | " | |
| 7) Borgia dr. Carlo | " | |
| 8) Calvario avv. Pasquale | " | |
| 9) Clemente sig. Tommaso | " | |
| 10) Ciuffreda avv. Pasquale | " | |
| 11) Colamonaco sigra Maria | " | |
| 12) Colonna cav. vif. Giuseppe | " | |
| 13) Consiglio avv. Gabriele | " | |
| 14) Conte prof. Giuseppe | " | |
| 15) Di Giacomo sig. Michele | " | |
| 16) Dionardo prof. Giovanni | " | |
| 17) Di Stefano sig. Nicola | " | |
| 18) Fantasia prof. Matteo | " | |
| 19) Finocchiaro prof. Beniamino | " | |
| 20) Flora dr. Alessandro | " | |
| 21) Giampaolo prof. Filippo | " | |
| 22) Grossi dr. Antonio | " | |
| 23) Laera sig. Alessandro | " | |
| 24) Liuzzi dr. Francesco | " | |
| 25) Margiotta avv. Giovanni | " | |

	Presenti	Assenti
26) Matarrese on. dr. Giuseppe	Sì	
27) Monfredi avv. Angelo	"	
28) Palma avv. Vincenzo	"	
29) Panico sig. Pasquale	"	
30) Papa sig. Giuseppe	"	
31) Papapietro sig. Giovanni	"	
32) Piacquadio avv. Antonio	"	
33) Princigalli sig. Giacomo	"	
34) Raimondo sig. Nicola	"	
35) Quarta dr. Nicola	"	
36) Raimondo sig. Cosimo Michele	Sì	
37) Rizzo prof. Marcello	"	
38) Romano avv. Domenico	"	
39) Romeo on. Antonio	"	
40) Rossi dr. Angelo	"	
41) Rotolo avv. Nicola	"	
42) Sauro on. prof. Giuseppe	"	
43) Scamarcio avv. Coetano	"	
44) Schillardi prof. Giovanni	"	
45) Somma sig. Adriano	"	
46) Sarice avv. Enzo	"	
47) Terricone prof. Luigi	"	
48) Tistarella dr. Giuseppe	"	
49) Tricario Liuzzi avv. Gennaro	"	
50) Ventura sig. Antonin	"	

CONSIGLIO REGIONALE
DELL'APULIA

Il Presidente informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della Legge "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo".

Dà la parola al relatore per la II Commissione Consiliare Permanente, prof. Giuseppe Cantatore.

-- Omissis --

Il Presidente avverte che bisogna votare la Legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione, nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente, opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, non potranno mai avere altra destinazione o qualità di coltura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi.

E' stato presentato dal Consigliore Andretta un emendamento aggiuntivo al secondo comma: "e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni dieci prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea".

Posto ai voti, l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Posto ai voti l'articolo nella sua nuova stesura, è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1, la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

- a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo con la collaborazione della Sovraintendenza regionale scolastica;
- b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;
- c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;
- d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti pubblici e privati, Compagnie aeree, Autorità Militari ed Aereo Club.

E' stato presentato dal Consigliere Andretta un emendamento, far precedere al primo comma: "Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità".

Posto ai voti l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Posto ai voti l'articolo nella sua nuova stesura, è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art. 4

L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziative concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attivi-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

tà dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli Istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonchè con gli Enti locali e Associazioni Ecologiche interessate, provvederà alla attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.

E' stato presentato dall'Consigliere Andretta un emendamento sostitutivo delle parole: "all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca" con la parola: "competente".

Posto ai voti, l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Posto ai voti l'articolo nella sua nuova stesura, è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art.5

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art.3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità..

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee ai sensi dell'art.33 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assuete a tutti gli effetti, ai sensi dello art. 19 della legge 29 aprile 1949, n.264 e saranno renumerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico fore-

CORPO FORESTALE
DI PUGLIA

stali in amministrazione diretta.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'I.N.A.M.L.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica indennità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S.

E' stato presentato dal Consigliere Andreotta un emendamento aggiuntivo al terzo comma: "I Comandi di Stazione Forestali possono inoltre avvalersi dell'opera delle Guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali, legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124."

Posto ai voti, l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

E' stato presentato dal Consigliere Andreotta un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: "A chiunque sorge in un bosco o nei territori limitrofi, l'esistenza

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

di un fuoco abbandonato o non controllato, oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia."

Posto ai voti, l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Posto ai voti l'articolo nella sua nuova stesura, è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art.6

Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione e l'apprestamento di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste diattraversamento dei beni silvo-pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di rice trasmessione;
- d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e riferdanti di ogni tipo;
- e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
- f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
- g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;
- h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art. 7

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati l'opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopre citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Quando il danno causato da un incendio interessi beni silvo-pastorali dei Comuni, ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi.

E' stato presentato dal Consigliere Andretta un emendamento aggiuntivo al quarto comma: "Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento."

Posto ai voti, l'emendamento è stato approvato, con votazione palese, all'unanimità.

E' stato presentato dal Consigliere Andretta un emendamento aggiuntivo al quinto comma: "Qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e bandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione delle Regioni e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Le Comunità montane provvederanno acchè tutti i Comuni proprietari di banchi silvo-pastorali o che comunque abbiano entro il proprio territorio compresi i boscati, istituiscano, durante il periodo estivo,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

per la ricostituzione dei Loschi danneggiati e distrutti dagli incendi" per le finalità di cui all'art.7 della presente legge mediante prelevamento di pari importo dal cap.230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Per il 1974 e per ciascun esercizio successivo è autorizzata una spesa di L.300.000.000 per l'attuazione di tutte le disposizioni di cui alla presente legge.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Art.9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato, con votazione palese, all'unanimità.

Esaureta la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

II. CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

preso atto dell'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, alla unanimità, con voti espressi ed accertati per alzata di mano.

LETTURA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo" nel testo che segue, composto di n° 10 articoli.

Art. 1

La Regione nel perseguitamento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diverse da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1, la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

- a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo con la collaborazione della Sovravintendenza regionale scolastica;
- b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;
- c) azione diretta intesa a prevenire, avviare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;
- d) ricostituzione di beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed aereo-clubs.

Art. 4

L'Assessorato competente è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziative concernenti la assistenza tecnica, la divulgazione e le attività didattico-pratiche per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonchè con gli Enti Locali, Enti e Associazioni Ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.

Art.5

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art.3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art.19 della legge 29 aprile 1949, numero 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sostanzioni idraulico - forestali in amministrazione diretta.

I Comandi di Stazione Forestali possono inoltre avvolgersi dell'opera delle Guardie comunali,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

venatorie o di altri Enti, Concorzi ed Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituiti.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, a suoi avanti causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

I lavoratori assunti e semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'INAIL.

Nel caso che gli incendi bedessero minacciare abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, della Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S.

Art. 6

A chiunque stanga in un bosco e nei terreni disintegri, l'entroterra di un fuoco abbandonato o non controllato neppure di un incendio, è fatto obbligo di spogliarsene con i mezzi a disposizione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

Art. 7

Ai fini della presente Legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo - pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricezione;
- d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi sorbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
- f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
- g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzi sature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente Legge, ohe dove spiccano lezioni sui connessi abilità;
- h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELL'APULIA

Il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotati delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art.8

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finalizzamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo - pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo - pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per lo impianto e la ricostituzione dei beni silvo - pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo - pastorali danneggiati o distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla preparazione degli insediamenti boschi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni, ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo - pastorali dei Comuni ovvero assunte proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcune indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi massi a disposizione della Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Le Comunità Montane provvederanno anche tutti ai Comuni proprietari di beni silvo - pastorali

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

o che comunque abbiano entro il proprio territorio comprensori boscati istituiscano, durante il periodo estivo, un adeguato servizio di vedette guardafuochi, attrezzate squadre di pronto intervento coordinandone la dislocazione e l'impiego d'intesa con i Comandi delle Stazioni Forestali.

A tal uopo ogni Comune dovrà prevedere in sede di compilazione del bilancio preventivo annuale la corrispondente spesa.

Le stesse comunità montane cureranno acchè l'ordinanza prefettizia, annualmente emanata per la prevenzione dagli incendi boschivi e campestri, venga rigorosamente applicata e fatta osservare.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 il quale fa parimenti obbligo al Sindaco (art.54) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza gli sono attribuiti.

Art.9

Per l'attuazione delle attività di cui allo art.3 lettera c) della presente Legge è prevista la spesa di L. 164.000.000 già imputata al capitolo 131 del Bilancio per l'esercizio 1973 - spesa per l'assistenza, la difesa, la propaganda e gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Viene istituito per l'esercizio 1973 il capitolo 181/bis di D. 100.000.000 - "spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi" - per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge mediante prelevamento di pari importo dall'cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio 1973.

Per il 1974 e per ciascun esercizio successivo è autorizzata una spesa di L.300.000.000 per l'attuazione di tutte le disposizioni di cui alla presente legge.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Art.10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Minocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETTARI
Lauro - Ventura